



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI IMPERIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	SPITALI	GIUSEPPE ELIO	Presidente e Relatore
☐	DONATO	EUGENIO	Giudice
☐	PREVOSTO	ALDO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 883/10
depositato il 25/11/2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL503T00336 IRPEG + IRAP 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI IMPERIA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] S.R.L.

VIA RUFFINI 7 INT5 16128 GENOVA GE

difeso da:

AGUSTO AVV. ALBERTO CUPIDO DR. ALFREDO

VIA RUFFINI 7 INT5 16128 GENOVA GE

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 883/10

UDIENZA DEL

12/05/2011

ore 15:30

SENTENZA

N°

88/03/11

PRONUNCIATA IL:

12 MAG. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06 GIU. 2011

Il Segretario

(Giovanna Tercelli)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La  s.r.l., in persona del legale rappresentante Marco Rossi, ha proposto il presente ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli di Imperia, avverso l'avviso di accertamento in epigrafe specificato, in tema di IRPEG ed IRAP, Anno d'imposta 2005.

A supporto del ricorso sono stati addotti i seguenti motivi: 1)- illegittimità dell'accertamento per violazione dell'art. 12 comma 2 Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente); 2)- nel merito, infondatezza della riconduzione a base imponibile di costi ritenuti dall'Ufficio privi dei requisiti di certezza e di competenza. Parte ricorrente conclude: in via principale per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato, con sua conseguente revoca, in via di stretto subordine, per la rideterminazione dell'entità della pretesa tributaria per imposte, interessi e sanzioni, condannando la ricorrente al pagamento della minore somma accertata, mandandola assolta da ogni altra domanda formulata dall'Amministrazione Finanziaria. Vinte le spese e le competenze del giudizio.

L'Ufficio, nelle controdeduzioni agli atti, ha contestato analiticamente le argomentazioni di parte ricorrente, instando per la reiezione del ricorso, vinte le spese.

Nelle more è stata concessa, con ordinanza 10.02.2011, la richiesta sospensione, subordinata dalla prestazione di idonea fideiussione.

L'udienza di discussione si è svolta il 12 Maggio 2011: i rappresentanti delle parti si sono riportati alle rispettive difese scritte. Il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, il Collegio si è ritirato in Camera di Consiglio e - udito il Relatore - ha deciso come in dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La violazione dell'art. 12 comma 2 Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) appare evidente:  s.r.l. non sarebbe stata informata delle ragioni che giustificavano la verifica. Si noti che, ad abundantiam, essa risultava congrua e coerente. Suscita perplessità l'osservazione della ricorrente: è logico che, a fronte di un obbligo inosservato, la normativa non preveda una sanzione, in particolare la nullità?

La Suprema Corte, con sentenze numeri 8344/2001 e 4987/2002, ha però ribadito che la carenza suddetta non determina l'inutilizzabilità dei dati raccolti. Essa ha testualmente affermato che "la violazione delle regole dell'accertamento tributario non comporta come conseguenza necessaria la inutilizzabilità degli elementi acquisiti". Ed ancora: il principio dell'inutilizzabilità "è stato introdotto nel nuovo codice di procedura penale e vale ovviamente soltanto all'interno di tale specifico sistema procedurale". In sostanza i dati raccolti irrualmente, secondo l'autorevole



insegnamento della Corte di Cassazione, sono utilizzabili "in mancanza di una specifica previsione".

La Commissione ritiene di doversi uniformare al consolidato orientamento giurisprudenziale di cui sopra, disattendendo il motivo preliminare in oggetto.

Per quanto concerne il merito e cioè la riconduzione a base imponibile dei costi ritenuti privi dei requisiti di certezza e competenza, l'Ufficio solleva una serie di contestazioni di carattere generale, richiamando altresì il p.v.c. agli atti.

Parte ricorrente, con un'ampia ed analitica disamina delle singole voci, corredata da voluminose produzioni, ha fornito articolato supporto alla deducibilità dei contestati costi, in quanto riferibili all'esercizio di competenza determinati nell'ammontare ed inerenti all'attività aziendale. Per contrastare la linea difensiva della parte ricorrente sarebbe stato opportuno verificare, tramite controlli bancari incrociati, entità e modalità dei versamenti effettuati.

Un altro elemento importante gioca a favore di [REDACTED] s.r.l.: la congruità e la coerenza della sua posizione rendono poco credibile una così rilevante rideterminazione dell'imponibile.

Aggiungasi che l'asserita genericità di numerose fatture sarebbe al limite imputabile al soggetto che le ha emesse e non al soggetto che le ha ricevute.

La Commissione ritiene pertanto di dover accogliere il ricorso sotto il profilo del merito. Conseguentemente vengono meno le sanzioni irrogate.

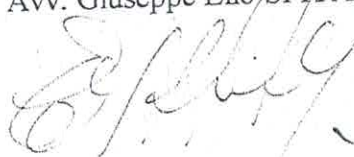
La complessità della vertenza, anche sotto il profilo normativo, integra giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione accoglie il ricorso, annullando l'atto impugnato; spese compensate.

Così deciso ad Imperia il 12 Maggio 2011

Il Presidente Relatore
Avv. Giuseppe Elio SPITALI



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI IMPERIA
LA PRESENTE È UN'ESEMPLARE DELL'ORIGINALE
RECEPIUTO IN DATA 04-06-11
SEGRETARIO DI SEZIONE
(TERESA Giovanna)